



COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 5/10/2012.
Composto da 56 articoli.

CAPO I

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. E' fatto divieto di occupare spazi di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.
2. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo 11 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.93 e dalla Legge 28.12.1995 n. 549, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 D. Lgs. 507/93, questo comune applica la tassa per i comuni classificati alla classe **quinta**.

Art. 3 - Responsabile

1. **La** Polizia Municipale provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

Art. 4 - Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in mancanza di titolo autorizzativo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. Nel caso di pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della stessa.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Allai sono soggette all'imposizione da parte del Comune stesso.
5. Per le occupazioni prive di titolo autorizzativo, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 6 - Tariffa per l'applicazione della tassa

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine di adozione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento dello stesso bilancio.

2. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui trattasi comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente, sino all'esecutività dell'apposita delibera di Giunta.

Art. 7 - Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.L. 507/93, le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee :

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 8 - Domanda di Concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale – Ufficio protocollo – indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. L'Ufficio di Polizia Municipale provvederà all'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla richiesta, acquisendo pareri e quanto di competenza dal Servizio Urbanistica - Edilizia privata e dando comunicazione di ogni procedimento alla Giunta Comunale. In caso di esito positivo il Responsabile competente provvederà al rilascio della concessione, con eventuali prescrizioni.

2. L'atto di concessione e/o autorizzazione deve contenere:

ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione. All'atto di concessione e/o autorizzazione viene allegato un prospetto di determinazione della tassa che costituisce parte integrante del provvedimento amministrativo.

3. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono revocabili ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

4. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

5. La richiesta deve essere sempre motivata specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale si intende usufruirne e allegando il progetto dettagliato dell'opera.

6. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in 60 giorni. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari. In tale situazione il termine di cui sopra è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro 30 giorni, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

7. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, professionale o agricola, oppure per impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili, o essere presentata da privati cittadini e limitata esclusivamente ad una richiesta riguardante la propria abitazione.

8. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti..

9. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura solo nel caso che il subentrante non modifichi l'uso del suolo oggetto della concessione del precedente intestatario, previa domanda di cambiamento di intestazione.

10. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, entro il termine di conclusione del procedimento, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di

negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. In caso di richieste contemporanee si procederà all'assegnazione favorendo le richieste tendenti a valorizzare l'artigianato locale e i prodotti tipici della zona.

11. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.), che a richiesta dovrà esibire. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

12. L'atto di concessione dovrà essere ritirato presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Art. 9 - Deposito cauzionale

Per le occupazioni che comportino il ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al patrimonio pubblico o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile prescriverà il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, non inferiore ad € 100,00 da svincolare previa verifica dell'avvenuto corretto ripristino.

Art. 10 - Concessione e/o autorizzazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di impianti e manufatti non potrà aver luogo se non dietro concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale, la quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione e/o autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti.

2. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, previa acquisizione del parere della P.M. saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione, del decoro e della sicurezza. Nei casi di occupazione durata inferiore a 3 giorni sarà sufficiente il solo parere della P.M.

Art. 11 - Disciplinare

Il disciplinare di cui al precedente art. 10 dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio riservato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno indicate dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare alla data stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- l) prevedere la possibilità di un risarcimento a favore del Comune per tutti i danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla Vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.
2. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti (non a vista) e mettere in atto la raccolta differenziata.
3. Durante i periodi di chiusura degli esercizi superiori a quindici giorni consecutivi, il Concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa.
4. Qualora si manifesti l'esigenza di apportare modifiche alla finalizzazione o a quanto realizzato all'interno dell'area in concessione (arredo ecc.), il concessionario ha l'obbligo di sottoporre tale modifica all'Amministrazione Comunale per una nuova autorizzazione.
5. Il concessionario è, altresì, obbligato al versamento della tassa che dovrà essere effettuata secondo i termini e le modalità stabilite al momento del rilascio della concessione.
6. Per le occupazioni, temporanee e permanenti, è fatto obbligo il mantenimento del decoro del luogo per cui non è ammesso il deposito sul sito stesso delle attrezzature non utilizzate.

Art. 13 - Durata e rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di 2 anni, decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile, su richiesta del contribuente per un uguale periodo a meno che lo stesso o il Comune non abbiano dato disdetta almeno un mese prima della scadenza.
2. Per le concessioni per occupazioni temporanee potrà essere inoltrata domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità previste per il rilascio, **almeno cinque giorni prima** della scadenza della stessa. La mancata produzione dell'istanza entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo della concessione.
3. Per i periodi di non utilizzo le attrezzature e gli arredi allocati nell'area dovranno essere rimossi a cura del concessionario.

Art. 14 - Subentro nella concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, sono vietate le "sub concessioni".
2. Qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa", nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 60 giorni dalla data del trasferimento.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione e/o autorizzazione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 8.
4. Il subingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di cessione dell'azienda commerciale.

5. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Art. 15 - Rinuncia

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni di suolo pubblico possono rinunciare con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso della tassa; sarà invece rimborsato il deposito cauzionale versato dall'occupante.

Art. 16 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni (oltre 2), da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
 - e. il mancato pagamento della tassa, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni;
 - f. la cattiva conduzione del sito in termini di igiene, decoro e sicurezza
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già corrisposta non verrà restituita.
3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i casi di decadenza dell'atto concessorio sono quelli previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 17 - Revoca di concessioni e/o autorizzazioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei bisogni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono un contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
 - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi o degradi l'area avuta in assegnazione;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia;
 - e) Per motivi di decoro urbanistico o sopravvenuti motivi statici-ambientali.
2. Le concessioni del sottosuolo non devono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca, in caso di pubblico interesse, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi di alcun genere.
4. La revoca è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, eventualmente, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca, contenente in modo sintetico le motivazioni dell'atto, verrà notificato nelle forme previste.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 18 - Sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse a qualunque titolo, con preavviso di almeno 15 giorni, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del comma 5 del precedente articolo 17.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che l'Amministrazione Comunale disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 19 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione :

- a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla concessione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale o da altre Autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o previste dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mezzi che possono cagionare pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 20 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore. L'occupante non è comunque esentato dal pagamento della tassa di occupazione dovuta.

2. Per la loro cessazione l'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 21 - Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale a mano, via fax o con telegramma entro 24 ore dalla occupazione d'urgenza. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dalla normativa vigente.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 22 - Passi carrabili - accessi

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

L'applicazione della tassa relativa trova disciplina nell'art. 44 nei commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del D. L.vo 15.11.93 n. 507 e all'art. 3 comma 60 della L. 549/95.

Art. 23 -Variazione dell'autorizzazione e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di occupare spazi diversi rispetto alla denuncia originaria devono intraprendere un nuovo procedimento autorizzativo.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di contocorrente intestato al Comune, ovvero direttamente presso l'Ufficio Economato nella sede comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'unità (euro) per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se è superiore.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo di cui all' art. 46 D.Lgs 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento od in diminuzione verificatesi nel corso dell'anno, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 24 - Cartelli indicatori a scopo pubblicitario

1. La concessione relativa all'installazione di cartelli pubblicitari in una determinata zona, anche se richiesta da più soggetti, dovrà obbligatoriamente essere prevista in un'unica allocazione, per evitare il frazionamento di cartelli indicatori.
2. La concessione potrà prevedere l'obbligo all'istallazione di diversi cartelli nel territorio.
3. Il competente ufficio tecnico comunale, in sede di istruttoria, dovrà, per quanto possibile, assicurare l'omogeneità dei diversi cartelli, potendo per tale motivo, richiedere particolari dimensioni o accorgimenti grafici.

Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa (art. 51 D.lgs. 507/93)

1. L'Ufficio Polizia Municipale cura l'istruttoria delle richieste presentate e rilascia la concessione solo successivamente al pagamento degli oneri.
2. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta, l'Ufficio Polizia Municipale eleverà regolare avviso di accertamento motivato che verrà notificato con l'indicazione della tassa, soprattassa ed interessi.
3. La riscossione coatta della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 26 - Tariffe

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o all'eventuale concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe previste nell'apposita delibera e secondo quanto previsto agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.L. 507/93 per i Comuni di classe quinta, così come modificata dall'art. 3 c. 61 della L. 549/95.

Art. 27 - Suddivisione del territorio comunale (art 42 D. lgs 507/93)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 5 sono classificate secondo l' allegato al presente Regolamento.

Art. 28 - Esenzione dalla tassa

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e dell'art. 3 comma 63 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono equiparate a tale fattispecie le occupazioni che, seppur effettuate da altri soggetti nell'ambito di specifiche iniziative, ricevono il patrocinio dall'Amministrazione Comunale e pertanto possono essere considerate come co-organizzate. In tal caso deve essere fatto esplicito richiamo, nella deliberazione di patrocinio, all'art. 28 comma 1 del presente regolamento ;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione ;
- d) le occupazioni con vasi da fiori o piante che costituiscono elemento di valorizzazione dell'arredo urbano come disciplinate dal successivo art. 28;
- e) commercio ambulante con stazionamento non superiore ad 1 ora;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) occupazioni del suolo e sovrastanti del suolo pubblico con festoni, addobbi, bandiere, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose;
- k) manufatti per accesso ai campi;
- l) le tombature di fossi o altri manufatti similari costruiti per pubblica utilità che costituiscono accessi occasionali ad unità poderali condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
- m) accessi a negozi e vetrine.

Art. 29 - Vasi fioriere e simili

Per quanto riguarda l'esposizione di vasi di fiori, piante o simili sul suolo pubblico, queste dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale, detta autorizzazione è rilasciata dietro presentazione di domanda corredata dalla relativa documentazione descrittiva nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che non vengano creati intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico automobilistico e/o pedonale e la pulizia degli spazi di suolo pubblico ove i vasi sono collocati.
- b) che le dimensioni massime dei vasi vengano autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base della situazione dell'area o spazio pubblico ove dovranno essere sistemati;
- c) che i vasi non possono essere tenuti scostati dal muro di più di 10 cm;
- d) che i vasi e le fioriere non devono essere in plastica, ma in uno dei seguenti materiali: terracotta, pietra locale (laccu), ceramica, ferro battuto, rame e simili (creddargiu, misurasa ecc);
- e) che le piante non potranno essere in nessun caso finte.

Art. 30 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 507/93:
 - a. in forma diretta;
 - b. in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c. in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione, si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507.

Art. 31 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31.12.92 n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30.12.91 n. 413".

Art. 32 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a quanto previsto dall'art. 53 D. Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D. Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele richiesta si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta oltre all'eventuale ripristino dello stato precedente l'intervento.
3. Per omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 33 - Normativa di rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II D. Lgs. 15.11.93 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

CAPO II

NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI.

Art. 34 - Occupazione del suolo nei centri storici

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private, quali il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'eco-sostenibilità. Quando si tratti di strada, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 4,50. L'area potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia del suolo sottostante. Qualora l'area richiesta non si trovi nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità della concessione dell'area stessa.
2. E' vietata l'istallazione di pedane di qualsiasi tipo, escluse quelle strettamente necessarie per facilitare l'accesso agli esercizi, e laddove la pendenza dello spazio occupato non permetta altrimenti l'ubicazione degli elementi di arredo.
3. E' inoltre vietata la delimitazione dell'area concessa con materiali estranei all'ambito urbano di riferimento.
4. I materiali usati per delimitare l'area occupata devono essere di colori e forme consoni all'aspetto storico-architettonico del paese.
5. I tavoli e le sedie devono essere dello stesso tipo e colore, in ferro oppure in legno, il tutto armonizzato con il resto dell'arredo.
6. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto da sottoporre all'Ufficio Tecnico corredato da foto e con indicazione esatta dei materiali e degli elementi di arredo utilizzati.

Art. 35 - Ripari esterni nei centri storici

1. Sono ammessi solo sistemi di riparo del tipo "a ombrellone" o tende fisse o mobili, non da mare, senza scritte pubblicitarie e di un solo colore, preferibilmente chiaro, ad esclusione del bianco. E' consentita l'istallazione di ombrelloni solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) ed alle seguenti condizioni: a. devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
b. non devono essere contrari all'armonia dell'ambiente;
c. devono rientrare nell'area di suolo pubblico concessa;
d. devono essere tenuti aperti solo durante l'orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio.
2. La loro istallazione è comunque subordinata ad autorizzazione, acquisiti i pareri di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. E' vietata l'istallazione di altri tipi di riparo all'esterno dei negozi e delle altre attività.

Art. 36 - Espositori esterni

1. Nei centri storici è ammessa, per ogni esercizio, esclusivamente l'istallazione, al muro anche se in pareti diverse, di max 2 vetrinette per una estensione di max 1,00 mq complessivi e di max 3 mensole per una lunghezza di max chiuse o mensole appese al muro della lunghezza massima complessiva di metri 1,20 ml complessivi. Tali elementi devono essere posizionati in modo da non oltre passare l'architrave delle aperture adiacenti, con una distanza da terra pari ad almeno ad 1 metro e con sporgenza sulla pubblica via di non più di 25 cm (salvo diversa dimensione

autorizzabile in deroga se supportata da validi motivi inerenti le caratteristiche, anche dimensionali, degli elementi da esporre).

Gli espositori potranno essere realizzati con materiali quali: vetro non trattato; legno a tinta noce o castagno; ferro (*battuto*) in tinte scure; rame non trattato.

Non è ammessa l'installazione di espositori esterni su immobili vincolati ai sensi della ex L. 1089/39 e su gli edifici classificati dal PRG, Vd o Es.

2. Non sono ammessi negli spazi di suolo pubblico, sulle facciate degli edifici e all'interno dei vani delle aperture arredi o elementi non espressamente previsti nel presente regolamento.

3. Gli espositori o insegne posizionati nello spessore murario di ingressi e vetrine fisse, fermo restando il rispetto delle caratteristiche espresse nel presente regolamento, non sono considerati agli effetti della tassa di occupazione sul suolo pubblico, né rientrano nel numero massimo di espositori ammessi.

4. Durante i periodi di chiusura degli esercizi, per periodi superiori a 15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa.

Art. 37 - Insegne

1. Sono vietate insegne luminose, tranne quelle retro illuminate. Sono, altresì, vietate insegne del tipo a "a bandiera" con sporgenza superiore i 25/30 cm. ed altezza inferiore ai 60 cm., salvo quelle espressamente utilizzate per finalità sociali.

2. Le insegne dovranno essere realizzate con materiali e colori coerenti con il contesto urbano e tali da armonizzarsi con lo stile architettonico dell'edificio su cui vengono ubicate.

3. I materiali utilizzabili sono: il ferro (*battuto*) il rame, il legno colore noce o castagno non trattato, le terrecotte, il travertino, il vetro; i colori dovranno essere opachi o comunque tali da non creare eccessivo impatto visivo e contrasto con l'ambiente circostante. Le insegne dovranno avere misure proporzionate agli spazi in cui dovranno essere poste. L'esatta valutazione delle misure sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza, così come sarà oggetto di apposita valutazione l'impatto visivo dell'insegna stessa. In caso di impatto negativo, potrà essere negata l'autorizzazione anche per insegne relative al logo aziendale, al fine di ricondurle ad una misura proporzionale agli spazi interessati.

4. Il contenuto dell'insegna dovrà essere ritenuto consono all'ambientazione. E' vietata altresì l'affissione di insegne con riferimenti storici falsi od ingannevoli.

Art. 38 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'esposizione di prodotti all'esterno di negozi alimentari non confezionati (frutta, verdura, formaggi, salumi etc. etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia e, comunque, con espositori che non rechino danno al decoro; analoga disposizione relativamente al decoro dovrà essere osservata per l'esposizione di fiori e piante. L'esposizione di altri generi merceologici potrà essere permessa solo previa presentazione della relativa domanda a condizione che le merci vengano allocate esclusivamente all'interno delle vetrinette di cui al precedente art. 35.

2. Le rivendite di giornali possono esporre "civette" di tre quotidiani al massimo, mediante cornici realizzate in ferro o alluminio colore antracite appoggiate al suolo; è in ogni caso vietata la permanenza all'esterno di detti telai fuori dell'orario di apertura giornaliera del negozio. Sono fatte salve le normative in oggetto.

3. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno è consentito l'uso di un solo espositore con piedistallo appoggiato al suolo di altezza massima di mt. 1,80 e di larghezza massima di mt. 0,80 da ubicare ad una distanza massima dalla parete pari a mt. 0,50.

Art. 39 Affissioni di bacheche informative

Al fine di favorire l'informazione tra A.C., Enti, Associazioni e cittadini, è possibile autorizzare (dietro richiesta dei suddetti Enti) l'installazione di piccole bacheche realizzate in ferro battuto

(chiusure da vetro) delle dimensioni massime di mq. 0,70 e dello spessore massimo di cm.10; piccole bacheche sono previste anche per i pubblici esercizi, finalizzate all'esposizione dei menù e/o dei listini dei prezzi, (massimo mq 0,30) della misura massima corrispondente all'esposizione di due fogli A4 oltre ad altri dispositivi (quali lavagnette), necessari per soddisfare le esigenze giornaliere dell'esercizio, in un numero massimo di 1+1.

Art. 40 – Installazione targhe

Per quanto riguarda l'installazione di targhe indicative uffici professionali e/o agenzie, sui portoni o sui muri adiacenti ai portoni medesimi sono ammesse a condizione che siano di piccole dimensioni (max cm 40 x 30 salvo diverse particolari disposizioni), dei seguenti materiali: rame, ottone, metallo bronzato, travertino; nel caso di presenza di più targhe dovranno essere tutte dello stesso materiale e con grafica coordinata.

La loro installazione dovrà prevedere elementi di fissaggio nelle sole committiture esistenti.

La cassetta della posta dovrà essere ubicata possibilmente all'interno di spazi condominiali e dovrà essere in materiale idoneo: ghisa, ferro, rame.

Art. 41 - Apposizione di standardi e striscioni

Gli standardi e gli striscioni potranno essere apposti secondo le localizzazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 42 - Installazione di pannelli, cavalletti e similari

L'installazione a terra di pannelli, cavalletti e similari potrà essere autorizzata in maniera temporanea qualora gli stessi non creino intralcio alla viabilità e disturbo al decoro urbano.

Art. 43 - Chioschi

Alla collocazione di chioschi e strutture del genere si potrà ricorrere in casi del tutto eccezionali, compatibilmente con quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, in assenza di strutture che possano ospitare servizi di primaria importanza per la città ed il suo sviluppo turistico; dovranno essere di dimensioni modeste, collocati in posizione tale da non deturpare monumenti e palazzi di importanza storica ed architettonica.

I chioschi devono essere di forme e materiali consoni all'aspetto storico-architettonico del paese. In ogni caso l'installazione dei chioschi dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte della Giunta Comunale. sentito il parere da parte del Settore Urbanistica – Edilizia privata.

L'opportunità del rinnovo dell'autorizzazione per i manufatti già esistenti dovrà essere valutata tenendo conto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 44 - Cantieri Edili

1. Prescrizioni per le occupazioni:

□ L'assuntore dei lavori edili, ove l'esecuzione comporti occupazione di suolo pubblico, deve ottenere la preventiva Concessione da parte del competente ufficio.

□ Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere completamente recintato e, se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in maniera decorosa, libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per polveri, cattivi odori, ecc. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

□ Nei cantieri lungo strada, in particolar modo nei centri storici è obbligatorio proteggere le pavimentazioni in pietra o mattonato con teli in materiale plastico o simili, in maniera che non vengano a contatto con malte, calcestruzzi o residui che possano sporcarle o danneggiarle. E' tassativamente vietato danneggiare o forare tali pavimentazioni pregiate, salvo che per motivazioni tecniche da documentare preventivamente alla domanda di concessione e garantire il ripristino di

uguale materiale con apposita cauzione. E' altresì vietato versare le acque di cantiere o qualsiasi altro materiale nelle canalizzazioni delle acque meteoriche.

☐ Al fine di garantire il mantenimento del decoro urbano dovrà essere previsto (oltre quanto necessario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza) apposito telo a copertura dei ponteggi

☐ E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia dai ponti di esercizio, sia dai tetti o dall'interno degli edifici. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, raccolti entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei luoghi di smaltimento consentiti. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il concessionario deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.

2. Prescrizioni per il ripristino:

☐ Il concessionario, a lavori ultimati, è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione. La riconsegna delle aree avrà luogo, previa presentazione al comune di apposita dichiarazione circa il corretto ripristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica.

3. Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

☐ esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;

☐ apporre esternamente all' area oggetto di occupazione un pannello formato minimo A/4 (21x29.7cm) , in maniera che sia visibile dalla pubblica via, con indicato il numero della concessione per occupazione suolo pubblico, la data di scadenza, la superficie occupata , il recapito e il numero telefonico del responsabile del cantiere. Salvo i casi in cui è obbligatorio installare il pannello previsto dall' art. 30 c. 6 D.P.R. 16/12/1992 n. 495

☐ osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, in caso di manifestazioni o nell'interesse della viabilità.

Può altresì richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.

Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge o regolamento, in particolare le disposizioni di cui all' art. 21 D. Lgs 30/4/1992 n. 285 - Codice della Strada e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.

CAPO III

NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DEL CENTRO STORICO

Art. 45 - Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al Centro Storico

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private quali: il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'eco-sostenibilità.
2. Quando si tratti di strada, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 6,00.
3. Laddove esistano i marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a mt. 1,50.
4. L'area può essere delimitata esclusivamente con barriere mobili (di metallo, legno, fioriere o altri elementi non fissati al suolo).
5. I tavoli devono essere dello stesso tipo e colore come pure le sedie e, se di plastica, comunque armonizzati con il resto dell'arredo.

Art. 46 - Ripari esterni ai centri storici

1. Sono ammessi sistemi di riparo mobili del tipo "a ombrellone", non da mare e senza scritte pubblicitarie.
2. Ne è consentita l'installazione ai pubblici esercizi e ai negozi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili), alle seguenti condizioni:
 - a) devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
 - b) non devono essere contrari all'armonia dell'ambiente;
 - c) devono rientrare nell'area del suolo pubblico concessa;
 - d) possono essere tenuti aperti solo durante l'orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio o negozio.
3. E' consentita, altresì, l'installazione di tende mobili o fisse sempre che non siano contrarie all'armonia dell'ambiente, non contrastino con le norme del Codice della Strada e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

Art. 47 - Apposizione di standardi e striscioni

Gli standardi e gli striscioni potranno essere apposti secondo le localizzazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli striscioni e gli standardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni contermini.

La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o manifestazione più la loro durata.

Gli standardi dovranno essere di dimensione max 1,00 ml x 3,00 ml., cadauno.

Gli striscioni dovranno essere di dimensione max 1,50 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza della sezione stradale, cadauno.

Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l' U.T.C.

In caso di soggetti privati diversi dalle Associazioni locali e dei comuni contermini, l'utilizzo di supporti pubblici quali pali della illuminazione, ecc. è onerosa.

La loro collocazione potrà essere effettuata solo a seguito di acquisizione preliminare di parere favorevole da parte del servizio tecnico e della Polizia Municipale

Art. 48 - Installazione di pannelli, cavalletti e similari

L'installazione a terra di pannelli, cavalletti e similari potrà essere autorizzata in maniera temporanea qualora gli stessi non creino intralcio alla viabilità e disturbo al decoro urbano.

Art. 49 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'esposizione di prodotti all'esterno di negozi alimentari non confezionati (frutta, verdura, formaggi, salumi etc. etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia e, comunque, con espositori che non rechino danno al decoro; analoga disposizione relativamente al decoro dovrà essere osservata per l'esposizione di fiori e piante. L'esposizione di altri generi merceologici potrà essere permessa previa presentazione della relativa domanda all'A. C. a condizione che le merci medesime siano allocate su vetrinette e/o supporti predisposti a tale scopo ed autorizzati dalla stessa A.C.

2. I negozi di giornali possono esporre i giornali quotidiani su un telaio a muro da collocare su un lato dell'apertura del negozio, e delle dimensioni massime di mt. 1,20 per mt. 1,90, con altezza minima dal suolo di cm. 50; è altresì consentita l'esposizione della civetta di massimo tre quotidiani, mediante cornice appoggiata al suolo. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno dei telai fuori dall'orario di apertura giornaliera del negozio. Sono fatte salve le normative in oggetto

3. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno, è consentito l'uso di due espositori appoggiati sul suolo oppure a parete, di altezza massima di mt.1,80 e di diametro di mt. 0,80, tale espositore non deve essere utilizzato per altri articoli.

4. All'interno dell'area concessa è vietato creare spazi da adibire allo stoccaggio della merce in numero superiore a quella necessaria alla sua sola esposizione.

Art. 50 - Installazione di bacheche

Al fine di favorire l'informazione tra A. C., Enti, Associazioni, partiti politici e cittadini, si ritiene di autorizzare l'installazione di bacheche (realizzate possibilmente in ferro) delle dimensioni massime di mq. 1,00. Dette bacheche (a condizione che non siano d'intralcio al traffico) possono essere installate anche sui viali in prossimità dei centri urbani.

Art. 51 - Cantieri Edili

Vale quanto previsto al precedente articolo 41, escludendo quanto stabilito in maniera specifica per i centri storici.

Art. 52 - Norma transitoria

Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall' art. 13 del presente regolamento a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del canone. Nel caso di discordanza con le norme regolamentari attuali il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tali vigenti norme entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 53 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento dovrà essere pubblicata nel sito web ufficiale del Comune e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 54 - Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone idonea comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 55 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 56 - Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D. L.gs. 15.11.93 n. 507.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.

